

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.T., DOTT. MAXIMILIANO LENZI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile iscritta a ruolo il 28.05.2015 al n. omissis/2015, e promossa con atto di citazione

DA**MUTUATARI**

- ATTORI -

CONTRO**BANCA**

- CONVENUTA -

All'udienza innanzi al G.O.T. del 20 luglio 2018 i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente; discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, all'esito della quale il Giudice emette sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio la Banca al fine di far accertare che nel contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 19.12.2000, fossero stati pattuiti interessi corrispettivi e interessi moratori con un tasso superiore al tasso soglia per l'usura, vigente all'epoca e stabilito dai parametri ministeriali. Nello specifico, rilevava l'attore che il tasso contrattuale fosse pari al 6,25% e quello di mora fosse pari al 9,25% e che, essendo il tasso soglia-usura previsto dai parametri ministeriali, del 9,95% si doveva, ragionevolmente ricavare che tali tassi, unitamente alle ulteriori spese e remunerazioni richieste dalla banca superassero il suddetto tasso-soglia, stabilito dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia. A suffragio delle proprie conclusioni, allegavano perizia tecnico-contabile. Nelle conclusioni, gli attori chiedevano che venisse dichiarata l'invalidità delle determinazioni ed applicazioni degli interessi debitori ultralegali, dei costi e spese a qualsiasi titolo pretesi dalla banca convenuta e che questa fosse condannata alla restituzione delle somme illecitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la banca, contestando ogni avverso assunto in quanto infondato, in quanto non era corretta la tesi attorea secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli di moratori dovessero essere sommati al fine di verificare il superamento del tasso soglia, essendo questi due entità ontologicamente distinte. La banca chiedeva, pertanto, che venissero rigettate tutte le domande attoree.

Con memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. gli attori eccepivano la carenza di legittimazione passiva della Banca, essendo soggetto giuridico da quello citato in giudizio, come risultava anche dalla diversa partita iva della Banca citata, rispetto alla Unicredit Spa

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, n. 2225 del 20 luglio 2018

costituitasi in giudizio. Su tale eccezione prendeva posizione la Banca, con memoria ex art. 183 VI° n. 3 c.p.c.

Questo Giudice, alla luce di tutto quanto dedotto dalla Banca con la suddetta memoria, ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimità.

Invero, risulta che: omissis, come scritto anche nel contratto di mutuo, fosse stata società del Gruppo Bancario omissis; che tale società si sia fusa per incorporazione nella omissis e che questa, si sia, poi, fusa con la Banca con contratto di fusione del 19.10.2010 allegato in atti dalla convenuta (doc. 2).

Risulta, inoltre, dal documento n. 3 sempre allegato dalla Banca che gli attori avessero ricevuto comunicazione del fatto che la Banca omissis, Banca del Gruppo omissis, fosse subentrata, sin dal 1° luglio 2008, nel loro contratto di mutuo, originariamente stipulato dalla Banca Fin-Eco Spa, società del gruppo Bancario omissis.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dagli attori, in quanto infondata, dovrà essere respinta.

Si passa ora ad analizzare il merito della causa.

Gli attori, nell'atto di citazione, dopo aver indicato la misura in cui, nel contratto di mutuo ipotecario del 19.12.2000, erano stati pattuiti gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, ipotizzano che laddove si sommino tutte le spese e remunerazioni ulteriori richieste dalla banca, sia altamente probabile che gli interessi convenuti superino il tasso soglia usura, stabilito dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia, relativamente al trimestre di sottoscrizione. Continuano poi gli attori affermando che... *“ai fini del calcolo del TEGM sarà necessario computare anche la maggiorazione dovuta agli interessi moratori rispetto al tasso contrattualmente pattuito oltre alle spese, remunerazioni e costi connessi al contratto, con la conseguenza che se il tasso complessivo convenuto sfora il tasso soglia (vigente al momento della stipula) il contratto è usurato ab origine”*.

Lette le censure degli attori, la prima questione da affrontare è se anche agli interessi di mora, siano rilevanti ai fini della legge antiusura. Questo Giudice ritiene di aderire alla corrente giurisprudenziale che accoglie l'interpretazione autentica della legge 108/1996 da parte del D.L. 394/2000. (Banca ex plurimis Cass. Civ. sez. VI 4.10.2014).

Fa propendere per tale conclusione la locuzione dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 convertito in L. 24/2001, concernente gli interessi, che li definisce usurari se superino il tasso soglia, *“a qualunque titolo”* siano stati pattuiti, e anche la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. 29/12/2000 n. 394: *“l'articolo fornisce al comma n. 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, comma secondo, del codice civile. Viene chiarito che, quando un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio), il momento al quale farsi rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi”*.

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che *“il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile- senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”* (sent. n. 29 del 25.02.2002).

Gli attori sostengono che *“...ai fini del calcolo del TEGM sarà necessario computare anche la maggiorazione dovuta agli interessi moratori...”*

Tale assunto non è condivisibile in quanto, a parere di questo Giudice che è conforme all'orientamento prevalente dei Tribunali italiani, si deve escludere che al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, si possano sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie, senza che i tassi debbano essere sommati, come farebbe intendere una lettura distorta della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, dove, in realtà, la pronuncia ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

Un eventuale superamento dei tassi soglia, deve essere, pertanto, verificato in modo distinto per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori. Andando a verificare il tasso previsto, nel contratto di mutuo del 19.12.2000, per gli interessi corrispettivi, risulta che lo stesso fosse del 6,25% e che il tasso soglia, come dichiarato dagli attori, nel medesimo periodo fosse del 9,95%: da una analisi anche sommaria, risulta che il tasso previsto per gli interessi corrispettivi, anche maggiorato delle spese, rimanga al di sotto tasso soglia. Andando a verificare il tasso previsto per gli interessi di mora, si vede che lo stesso era stato pattuito nella misura del 9,95%. A questo punto, si evidenzia che non vi è una previsione legislativa che determini una specifica soglia usura per gli interessi moratori, che pertanto, è soggetta ad interpretazione.

Nemmeno nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi soglia vi è l'indicazione di un tasso ad hoc per gli interessi moratori.

Stante il vuoto normativo, è intervenuta la Banca d'Italia la quale, nei propri chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, in data 3 luglio 2013 ha evidenziato che gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media, operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi di moratori più alti, per compensare il mancato percepimento del denaro da parte della banca, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento del tasso soglia, in danno del debitore. La Banca d'Italia, poi, preso atto del fatto che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, al fine di evitare il confronto tra tassi disomogenei, fa riferimento ai risultati di una indagine statistica, riportata nei decreti ministeriali secondo cui: *"L'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari al 2,1 punti percentuali"*.

Questo Giudice, in assenza di una previsione normativa diversa, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il tasso soglia, per gli interessi di mora, debba essere determinato con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia nella succitata circolare, ossia aumentando di 2,1 punti i TEG medio pubblicati (in questo senso Trib. di Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.09.2014; Trib. Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.03.2016).

Applicando il suddetto parametro di riferimento, anche ad una prima sommaria analisi, si rileva che, se anche il tasso-soglia, nel trimestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo, fosse stato pari al 9,25%, come dichiarato dagli attori, dovendo il tasso- usura per gli interessi di mora essere determinato aumentando quello previsto per gli interessi corrispettivi di 2,1 punti percentuali, si avrebbe che il tasso- soglia per gli interessi di mora sarebbe stato pari al

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, n. 2225 del 20 luglio 2018

12,05%, quindi superiore al tasso del 9,25% previsto dal contratto di mutuo oggetto di causa. Già questa prima conclusione rende infondata la domanda attorea.

Infine, si rileva ancora che gli attori, nel proprio atto introduttivo, si siano limitati ad affermare che gli interessi corrispettivi e moratori, previsti nel contratto di mutuo, sarebbero sembrati superare il tasso soglia, ma non hanno in alcun modo supportato tale conclusione. Gli attori hanno allegato una perizia contabile che, tuttavia, non li esonerava dall'indicare, nell'atto di citazione, quelli che erano gli elementi da cui si ricavava che la banca avesse applicato interessi ultra soglia. Sul punto, l'atto di citazione è completamente carente di motivazione né poteva essere esperita una CTU, la quale, in assenza di elementi specifici introdotti dagli attori, sarebbe stata esplorativa.

La genericità dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate, risulta ancor più dal fatto che gli attori, in relazione agli interessi moratori, che hanno assunto essere stati pattuiti in misura oltre soglia, non hanno nemmeno specificato se gli stessi siano stati applicati dalla Banca ovvero se gli attori siano stati inadempienti al pagamento delle rate ed in caso affermativo per quante rate.

Per tutti i suesposti motivi, le domande attoree devono essere rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, per lo scaglione di riferimento che è quello per le cause di valore indeterminato, complessità media, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

- Rigetta tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate.
 - Condanna gli al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida per onorari in Euro 4.487,00, oltre a spese generali e oltre IVA e CPA come per legge.
- Così deciso in Vicenza, 20.07.2018

IL GIUDICE
Dr. Maximiliano Lenzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*